

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 31 EG/cg
28 aprile 2020

**SICUREZZA – Proroga
degli atti amministrativi
antincendio in sca-
denza – Legge n. 27 del
24/04/2020**

SINTESI

Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del D.L. 18/2020), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha stabilito nuovi termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza, compresi gli atti della prevenzione incendi.

Art. 103, comma 2:

*«Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità **per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».*